

ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA PER I PERMESSI DI COSTRUIRE.

Si informa che le comunicazioni di inizio lavori, relative alle domande di permessi di costruire presentate al Comune a far data dal 7 maggio 2012, devono avere, tra gli allegati obbligatori di legge e quelli previsti dal Regolamento edilizio, anche la documentazione che attesta che l'impresa è in regola con le norme antimafia.

La novità è contenuta all'art. 12, comma 3 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 26/11/2010 n.11 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E.R. n. 162 del 26/11/2010) che reca "*Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata*".

Si tratta di una legge che si inserisce nel percorso normativo nazionale, volto a tutelare la sicurezza e la legalità nei cantieri edili.

Il citato comma 3 dell'art. 12 L.R.11/2010 stabilisce infatti che l'efficacia del permesso di costruire è sospesa fino a che non viene trasmessa al Comune la documentazione in materia antimafia¹, nei confronti dell'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori, oggetto del permesso di costruire. Fino ad ora questo adempimento era previsto solo per gli appalti pubblici, ma con questa norma viene esteso anche agli appalti privati.

L'adempimento, contenuto nella legge regionale del 2010, è entrato in vigore a seguito della stipula del Protocollo di intesa tra la Regione Emilia Romagna e le Prefetture dell'Emilia-Romagna, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1529 del 24/10/2011 e firmato il 5/03/2012. Il Protocollo è stato poi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 59 del 6/04/2012, per cui la norma citata si applica dal 7/05/2012².

Sempre nel BUR della Regione Emilia Romagna n.59 del 6/04/2012 è stata pubblicata anche la Circolare esplicativa prot. 2012/0079948 del 28/03/2012.

1

La documentazione antimafia attesta l'insussistenza, a carico dell'impresa che deve eseguire i lavori, delle condizioni di cui all'art. 10 della L.31/05/1965 n.575 (oggi art. 67 D.LGS.159/2011).

2

L'art. 12 della L.R. 11/2010, al comma 4, precisa che la disposizione di cui al comma 3 (quella che prevede la documentazione antimafia) si applica agli interventi edilizi, per i quali la domanda di permesso di costruire sia stata presentata decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'accordo citato. Poiché detto accordo è stato pubblicato il 6/04/2012, la disposizione in materia antimafia si applica alle domande di permesso di costruire presentate al Comune a far data dal 7/05/2012.

Inizio lavori:

Dal punto di vista operativo, è stata aggiornata la modulistica per presentare la comunicazione di inizio lavori, disponibile nel sito del settore alla voce modulistica.

Importo dei lavori:

Si chiarisce che per le domande di permesso di costruire presentate dal 7/05/2012, deve essere indicato l'importo dei lavori appaltati. Questo è determinante, ai fini della documentazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori, come di seguito precisato.

1) Permessi di costruire con lavori di importo pari o superiore a 70.000,00 euro:

Alla comunicazione di inizio lavori, il soggetto interessato allega la documentazione antimafia che rilascia la Prefettura, vale a dire la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 10 della L.31/05/1965 n.575, oggi ai sensi dell'art.67 D.LGS. 6/09/2011 n.159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010 n. 136"*.

E' il legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori che richiede alla Prefettura della documentazione.

In alternativa alla documentazione rilasciata dalla Prefettura, è ammessa anche la certificazione o attestazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) che riporti la dicitura "antimafia".

2) Permessi di costruire con lavori di importo minore ai 70.000,00 euro:

Alla comunicazione di inizio lavori del permesso di costruire, va allegata un'autocertificazione, nella quale l'imprenditore, o il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965 n.575 (oggi art. 67 del D.LGS.159/2011), e dove siano indicati gli estremi identificativi del permesso di costruire.

Queste disposizioni in materia antimafia non si applicano alle SCIA (segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'art. 19 L.241/1990 e s.m.) nè alle CIL (comunicazioni di inizio lavori di cui all'art. 6 DPR 380/2001 e s.m.).

Per questi ultimi due procedimenti occorre compilare la relativa autocertificazione antimafia reperibile alla voce modulistica